



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 9 del 17-03-2020

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA CIMITERI COMUNALI**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di Patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, che ha rafforzato ulteriormente le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia in provincia di Ferrara ed in particolare nei Comuni contermini;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Dato atto che nel dpcm 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Voghiera e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Dato atto che sul territorio del Comune di Voghiera sono presenti due cimiteri;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, **dal 18 marzo 2020 al 03 aprile 2020 incluso**, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, consentendo l'estremo saluto da parte dei famigliari in forma strettamente privata;

Ritenuto comunque, in fase di prima applicazione della presente disposizione, di ammettere la possibilità alle imprese private di accedere ai cimiteri comunali per l'esecuzione di lavori di natura edilizia alle sepolture presenti, previa comunicazione da inoltrare al competente Servizio Cimiteriale di questo Comune, applicando necessari protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettando la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento o adottando specifici strumenti di protezione individuale, nel rispetto dell'art. 1 comma 7 lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11-03-2020; pertanto le imprese che sono in grado di assicurare queste misure di sicurezza nei cantieri, fino a nuove disposizioni possono lavorare, negli altri casi sarà necessario sospendere ogni attività;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19
- lo Statuto Comunale;

Richiamato il comma 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la chiusura dei cimiteri comunali di Voghiera e di Montesanto **dal 18 marzo 2020 al 03 aprile 2020, incluso**, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, consentendo l'estremo saluto da parte dei famigliari in forma strettamente privata, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio prescritte dai citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2. di ammettere, in fase di prima applicazione la possibilità alle imprese private di accedere per l'esecuzione di lavori di natura edilizia alle sepolture presenti, previa comunicazione da inoltrare al competente Servizio Cimiteriale di questo Comune, applicando necessari protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettando la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento o adottando specifici strumenti di protezione individuale, nel rispetto dell'art. 1 comma 7 lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

11/03/2020. Nei casi in cui non sia possibile assicurare le predette misure anti-contagio dovrà essere sospesa ogni attività;

3. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'artt. 650 del codice penale;

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva;

DISPONE

che la presente sia comunicata al Prefetto della Provincia di Ferrara, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, alla ditta C.F.P. Soc. Coop. di Modena che gestisce in appalto le operazioni cimiteriali per conto del Comune di Voghiera, e sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Voghiera, 17-03-2020

Il Sindaco
Prof. Paolo Lupini